

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 22/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 899 pfi 25-26 adottato nei confronti del Sig. Mario DI LENA, e della società A.S.D. SPES POJANA, avente ad oggetto la seguente condotta:

Mario DI LENA, all'epoca dei fatti allenatore tesserato per la A.S.D. Spes Pojana, in violazione dell'art 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, al termine della gara Azzurra Maglio - Spes Poiana del 14.2.2026 valevole per il girone E del campionato Under 15 Juniores Provinciali, rivolto all'osservatore arbitrale espressioni offensive e irrispettose;

A.S.D. SPES POJANA, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il Sig. Mario Di Lena;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Mario DI LENA,
 - Società A.S.D. SPES POJANA, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Luca Dal Maso;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Mario DI LENA,
 - € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. SPES POJANA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 LUGLIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò